# COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ

## Articolo 1

### Denominazione

È costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione sociale:

“ ………………………………………………………. *Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata* ”

## Articolo 2

### Sede sociale e domicilio dei soci

La società ha sede legale nel Comune di ……………………………………………………..…………. ( ………. )

Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società, è a tutti gli effetti quello risultante dall’iscrizione al Registro delle Imprese, il quale potrà anche recare il numero di telefax e l’indirizzo di posta elettronica; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio, del proprio numero di telefax e del proprio indirizzo di posta elettronica.

In mancanza dell’indicazione del domicilio nel libro soci si fa riferimento alla residenza anagrafica od alla sede legale.

## Articolo 3

### Oggetto sociale

La società è senza fine di lucro e viene previsto che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra i soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. anche in forme indirette o differite, salvo quanto previsto dall’art. 12. La società ha per oggetto l'esercizio, in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica ed in particolare la formazione, la preparazione e la gestione dell’attività specifica dello sci (o altre discipline praticate), nonché la promozione e l'organizzazione di gare, tornei, corsi ed ogni altra attività agonistica e non in genere ad essa collegata, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive della FISI e delle altre organizzazioni sportive nazionali riconosciute dal Coni alle quali la società intenderà aderire.

Per il miglior raggiungimento dell’oggetto sociale, la società potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica degli sport contemplati, nonché lo svolgimento di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline contemplate. Nelle proprie sedi, sussistendone i presupposti, la società potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.

L’attività sportiva dilettantistica, compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza alla medesima, dovranno in ogni caso risultare prevalenti, secondo le disposizioni di legge in materia ed in particolare l’art. 9 D.Lgs. 36/2021 e ss.mm.ii. Le attività diverse dall'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica dovranno in ogni caso avere carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'[articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400](https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:1988-08-23;400_art17-com3).

La società accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, delle Federazioni nazionali ed internazionali di appartenenza, discipline sportive associate o enti di promozione sportiva e s’impegna ad accettare fin d’ora eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi sportivi competenti dovessero adottare a carico della società nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva.

Costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme contenute nello statuto e nei regolamenti federali nella parte relativa all’organizzazione ed alla gestione delle società affiliate. In particolare, la società per sé e per i propri Soci:

1. Riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare della Federazione Italiana Sport Invernali (FISI).
2. S'impegna a pagare le quote d'affiliazione e le quote associative stabilite dalla FISI.
3. Prende atto ancora che condizione indispensabile per essere Socio d'essa società è un'irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

Per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nei commi precedenti, la società potrà inoltre;

1. compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, ed in particolare quelle relative alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzamento ed al miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto d'immobili da destinare ad attività sportive.
2. promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli, disegni ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi;
3. promuovere e gestire, direttamente o a mezzo concessione o ricezione di affitto, l'organizzazione di meeting e conferenze, attività ricreative, di tempo libero e sportive,
4. gestire attrezzature per i Soci, loro congiunti e per i frequentatori ed utilizzatori, anche temporanei, delle aree attrezzate.

Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l’esercizio.

## Articolo 4

### Durata

La durata della società è fissata fino al **31 dicembre 2060** e potrà essere prorogata a seguito di deliberazione dell’Assemblea dei soci con le maggioranze richieste per la modifica dello statuto.

# CAPITALE SOCIALE, PARTECIPAZIONI, FINANZIAMENTI E RECESSO DEI SOCI

## Articolo 5

### 5.1 Capitale sociale

Il capitale sociale è fissato in euro …………………… (*lettere*: ………………………………………… // ………), diviso in quote ai sensi di legge. Le partecipazioni sono determinate in misura proporzionale ai conferimenti e conferiscono a tutti i soci gli stessi diritti sempre proporzionalmente.

Il capitale sociale può essere aumentato mediante conferimenti in denaro, di crediti o di beni in natura, nel rispetto delle norme di legge, ovvero ai sensi dell’art. 8 D.Lgs. 36/2021 e ss.mm.ii..

Al di fuori dei casi previsti dal precedente comma, il capitale può essere altresì aumentato mediante il conferimento di ogni elemento dell’attivo suscettibile di valutazione economica, ivi comprese le prestazioni d’opera o di servizi a favore della società.

### 5.2 Trasferimento delle quote

Le quote sono nominative e liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte. Le quote non possono essere trasferite senza il gradimento dell’Organo Amministrativo che dovrà esprimersi con deliberazione a maggioranza assoluta.

Qualora l’organo Amministrativo negasse il gradimento, con provvedimento adeguatamente motivato, il Socio ha il diritto di recedere dalla società.

Nel caso in cui la società sia amministrata da un Amministratore Unico, il gradimento, la designazione e la determinazione delle condizioni e delle modalità di cui ai precedenti commi sono espressi dall'Assemblea ordinaria appositamente convocata.

Nel caso infine di radiazione a seguito di procedimento disciplinare della società o della Federazione, il Socio interessato è tenuto, con l'emanazione del relativo definitivo provvedimento, a trasferire le proprie quote, nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo ovvero, nel caso di mancanza di consenso degli altri soci, a recedere.

Il trasferimento delle quote ha effetto nei confronti della società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci.

## Articolo 6

### Finanziamento dei soci

I soci possono eseguire finanziamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti, con obbligo di rimborso da parte della società, subordinatamente al rispetto delle disposizioni in materia.

## Articolo 7

### Recesso dei soci

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

a. il cambiamento dell’oggetto della società;

1. la trasformazione della società;
2. la fusione e la scissione della società;
3. la revoca dello stato di liquidazione;
4. il trasferimento della sede della società all’estero;
5. il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell’oggetto della società;
6. il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell’articolo 2468, quarto comma c.c.;
7. l’aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge, nonché nel caso previsto dall’art. 5.2.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all’organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno o altra modalità che consenta di attestarne il ricevimento. La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall’iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l’indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società. Dell’esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall’esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

In caso di recesso, al socio receduto spetta il rimborso del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al secondo comma dell’art. 12.

# DECISIONI DEI SOCI, ASSEMBLEA

## Articolo 8

### 8.1 Decisione dei soci: competenze

I soci decidono sulle materie loro riservate dalla legge o dal presente statuto, nonché, sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori ovvero dai soci.

### 8.2 Forma delle decisioni

Nei casi in cui è imposto dalla legge e comunque quando lo richiedano uno o più amministratori od un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare. In tutte le altre ipotesi le decisioni possono essere adottate sulla base del consenso espresso per iscritto.

### 8.3 Decisione assunta mediante consenso espresso per iscritto

Ove si adotti il metodo della decisione mediante consenso dei soci espresso per iscritto, l’Organo Amministrativo predispone l’ordine del giorno deliberativo, lo trasmette all’organo di controllo, se nominato, onde consentire allo stesso di formulare le proprie osservazioni, e, unitamente alle eventuali osservazioni dello stesso, lo trasmette a tutti i soci. Questi ultimi potranno prestare il proprio consenso all’ordine del giorno deliberativo sottoscrivendo il relativo documento e trasmettendolo alla società con qualunque mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento. L’ordine del giorno deliberativo si intende approvato dai soci che trasmettono il documento alla società sottoscritto entro dieci (10) giorni dalla sua ricezione. Il momento in cui si considera assunta la decisione dei soci coincide con il giorno in cui perviene alla società il consenso del socio occorrente per il raggiungimento del quorum deliberativo per l’assunzione della decisione.

Se si raggiungono tanti consensi che rappresentano la maggioranza richiesta per l’approvazione della decisione, la decisione così assunta deve essere comunicata, entro quindici (15) giorni dalla data di adozione della decisione, con qualunque mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento, a tutti i soci, ai componenti dell’Organo Amministrativo e, se nominati, ai sindaci, e deve essere trascritta tempestivamente a cura dell’Organo Amministrativo nel libro delle decisioni dei soci unitamente a:

a) l’indicazione della data in cui la decisione deve intendersi adottata;

1. l’indicazione delle generalità degli aventi diritto al voto e il capitale rappresentato da ciascuno;
2. le osservazioni dell’Organo di Controllo, se nominato;
3. le generalità dei soci che hanno sottoscritto l’ordine del giorno deliberativo.

I documenti pervenuti alla società e recanti l’espressione della volontà dei soci vanno conservati unitamente al libro delle decisioni dei soci.

### 8.4 Convocazione dell’Assemblea

Ove si adotti il metodo della deliberazione assembleare, l’Assemblea dei soci è convocata, nei casi e nei termini di legge, dall’Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da uno degli Amministratori Delegati (e, in caso di impedimento di questi, da un consigliere), presso la sede sociale od altrove, purché nei paesi dell’Unione Europea con lettera raccomandata o altra modalità che consenta di attestarne il ricevimento, spedita ai soci, agli amministratori ed ai sindaci, se nominati, almeno otto (8) giorni prima dell’adunanza. La lettera deve recare il giorno, l’ora ed il luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. La convocazione dell’Assemblea potrà anche avere luogo mediante avviso comunicato con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento almeno otto (8) giorni prima dell’Assemblea.

Nell’avviso di convocazione può già essere fissato il giorno per una seconda convocazione, che varrà nel caso di mancata costituzione dell’Assemblea in prima convocazione nonché le eventuali modalità di collegamento in audio-videoconferenza.

La convocazione non è necessaria se sono presenti tutti i soci e gli Amministratori sono stati informati dell’adunanza e nessuno si sia opposto alla trattazione dell’ordine del giorno.

### 8.5 Rappresentanza

Il socio può farsi rappresentare in Assemblea secondo quanto previsto dal presente statuto.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e può essere attribuita anche a non soci e la relativa documentazione deve essere conservata presso la sede sociale. La rappresentanza non può comunque essere conferita ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate od ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. La delega non può essere rilasciata in bianco ed il rappresentato può farsi sostituire solo dal soggetto indicato nella delega.

### 8.6 Svolgimento dell’Assemblea

L’Assemblea è presieduta dall’Amministratore Unico ovvero, in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, dal suo Presidente o, in caso di sua assenza, da chi ne fa le veci ovvero da altra persona all’uopo designata dal Consiglio o, in mancanza, eletta dall’Assemblea stessa.

Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità della costituzione, accertare l’identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento e accertare i risultati delle votazioni.

Una volta constatata dal Presidente, la regolare costituzione dell’Assemblea non potrà essere inficiata dall’astensione dal voto o dall’allontanamento degli intervenuti nel corso dell’adunanza.

L’Assemblea nomina un Segretario che può anche non essere socio.

Nei casi di legge o quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell’Assemblea, questi designa un notaio che redige il verbale dell’assemblea; in tali casi non occorre la nomina di un Segretario.

In ogni caso le deliberazioni devono constare da verbale redatto e sottoscritto nei modi di legge.

### 8.7 Assemblea tenuta con l’ausilio di mezzi di telecomunicazione

L’Assemblea può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della società, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei soci. In particolare per il legittimo svolgimentodelle Assemblee tenute con mezzi di telecomunicazione occorre che:

1. sia consentito al Presidente dell’Assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
2. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
3. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;
4. siano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione si ritiene svolta nel luogo in cui è presente il Presidente.

Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con una sede distaccata, l’Assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata per una data successiva. Qualora, per motivi tecnici, si interrompa il collegamento con una sede distaccata, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottatele deliberazioni sino a quel momento assunte.

### 8.8 Quorum costitutivi

Nei casi in cui le deliberazioni vengano assunte in forma assembleare, l’Assemblea risulta regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale. I quorum costitutivi richiesti per la prima convocazione valgono anche per la seconda convocazione.

### 8.9 Quorum deliberativi

Sia quando si adotti il metodo assembleare sia quando si adotti il metodo del consenso espresso per iscritto, le decisioni si intendono approvate con le maggioranze previste dalla legge.

Nel caso di delibera assunta con il metodo assembleare, i quorum deliberativi richiesti per la prima convocazione valgono anche per la seconda convocazione.

# AMMINISTRAZIONE

## Articolo 9

### 9.1 Struttura dell’Organo Amministrativo

La società è amministrata da un Amministratore Unico, socio o non socio, ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, soci o non soci, il cui numero viene stabilito con decisione dei soci.

All’atto della nomina viene altresì stabilita la durata in carica degli amministratori, la quale può anche essere indeterminata. Gli amministratori sono rieleggibili. All’organo amministrativo spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

La revoca e la sostituzione sono decise dai soci in conformità alla legge, che disciplina anche le altre ipotesi di cessazione e i relativi effetti.

L’organo amministrativo destinatario di provvedimenti disciplinari da parte degli organi della Federazione Italiana Sport Invernali dovrà astenersi dal partecipare alle deliberazioni aventi ad oggetto questioni di natura sportiva assunte dagli organi sportivi federali.

Non possono essere nominati amministratori coloro i quali si vengano a trovare in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del CONI e della Federazione di appartenenza o siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre Federazioni Sportive Nazionali o Discipline Sportive Associate ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

### 9.2 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio, allorquando non vi abbiano provveduto i soci con propria decisione all’atto della nomina degli amministratori, elegge il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente ed il Presidente onorario. Il Consiglio di Amministrazione adotta le proprie decisioni mediante adunanza collegiale ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

Il Consiglio di Amministrazione deve venire convocato presso la sede sociale od altrove, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società, a cura del Presidente, del Vice Presidente o di un Amministratore Delegato, ed ogni volta che uno degli Amministratori o, se esiste l’Organo di Controllo, il sindaco unico o due sindaci effettivi ne facciano richiesta per iscritto.

Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte con avviso spedito con qualunque mezzo idoneo a garantire la prova che il ricevimento è avvenutoalmeno tre giorni prima della riunione.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta usando qualunque mezzo di rapida comunicazione idoneo a garantire la prova che la ricezione è avvenuta almeno ventiquattro ore prima della riunione. Sono tuttavia valide le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche se non convocate come sopra, quando siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione ed i sindaci effettivi, se nominati.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, dall’amministratore designato dagli intervenuti o, in mancanza di designazione, dall’amministratore più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario, scelto anche fra estranei, per un periodo da determinarsi di volta in volta.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica; le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

### 9.3 Decisioni del Consiglio di Amministrazione adottate sulla base di consenso espresso per iscritto

Qualora lo preveda il Presidente e nessuno degli amministratori e dei sindaci si opponga, le singole decisioni possono essere adottate sulla base del consenso espresso per iscritto.

In tal caso, il Presidente predispone l’ordine del giorno deliberativo, lo trasmette all’Organo di Controllo, se nominato, onde consentire allo stesso di formulare le proprie eventuali osservazioni e, unitamente alle eventuali osservazioni dello stesso, lo trasmette a tutti gli amministratori. Questi ultimi potranno prestare il proprio consenso all’ordine del giorno deliberativo sottoscrivendo il documento e trasmettendolo alla società con qualunque mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento. L’ordine del giorno deliberativo si intende approvato dagli amministratori che trasmettono il documento sottoscritto alla società entro tre giorni dalla sua ricezione. Il momento in cui si considera assunta la decisione degli amministratori coincide con il giorno in cui perviene alla società il consenso, validamente espresso, dell’amministratore occorrente per il raggiungimento del quorum richiesto dal presente statuto per l’assunzione della decisione; quanto sopra sempre che fino a tale momento nessun amministratore o sindaco si sia opposto alla adozione della decisione sulla base di consenso espresso per iscritto, nel qual caso l’iter del consenso espresso per iscritto deve essere interrotto ed il Presidente provvede a convocare senza indugio la riunione del Consiglio di Amministrazione. I consensi eventualmente già espressi non vincolano gli amministratori nella espressione del voto nella riunione collegiale.

Se si raggiungono tanti consensi che rappresentano la maggioranza richiesta per l’approvazione della decisione, la decisione così formata deve essere comunicata a tutti i componenti dell’Organo Amministrativo e, se nominati, ai sindaci, e trascritta tempestivamente a cura dell’Organo Amministrativo nel libro delle decisioni degli amministratori unitamente a:

1. l’indicazione della data in cui la decisione deve intendersi formata;
2. l’indicazione delle generalità degli amministratori aventi diritto al voto;
3. le osservazioni dell’Organo di Controllo, se nominato;
4. le generalità degli amministratori che hanno sottoscritto l’ordine del giorno deliberativo.

I documenti pervenuti alla società e recanti l’espressione della volontà degli amministratori vanno conservati unitamente al libro delle decisioni degli amministratori.

### 9.4 Adunanze mediante mezzi di telecomunicazione

E’ ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

### 9.5 Poteri di amministrazione

L’Amministratore Unico ovvero, nel caso di sua nomina, il Consiglio di Amministrazione, sono investiti di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione - ivi compresi quelli di consentire iscrizioni, surroghe, e cancellazioni di ipoteche e privilegi, sia totali che parziali, nonché di fare e cancellare trascrizioni ed annotamenti di qualsiasi specie, anche indipendentemente dal pagamento dei crediti ai quali dette iscrizioni, trascrizioni ed annotamenti si riferiscono - escluso soltanto quanto la legge riserva all’esclusiva competenza dei soci.

All’Organo Amministrativo spetta la competenza in ordine alla deliberazione della fusione per incorporazione delle società delle quali la società possiede almeno il novanta per cento del capitale, nonché in ordine alla deliberazione della fusione per incorporazione della società nella società che ne detiene l’intero capitale sociale.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, in conformità e nei limiti di quanto previsto per le società per azioni dall’art.2381 c.c., tutti o parte dei propri poteri ad un Comitato Esecutivo e/o ad uno o più membri, Amministratori Delegati, determinando i limiti della delega. Al Comitato Esecutivo si applicano le norme fissate dal presente statuto in ordine alle riunioni ed alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

### 9.6 Rappresentanza della società

La rappresentanza legale della società spetta all’Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione (o agli Amministratori Delegati se istituiti).

# ORGANO DI CONTROLLO

## Articolo 10

### Sindaci e controllo legale dei conti

Il controllo della società potrà essere affidato dai soci ad un organo costituito da un Sindaco Unico o da un Collegio Sindacale, composto di tre membri effettivi e due Supplenti, con o senza funzioni di revisione legale dei conti, o da un Revisore Legale dei Conti che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Presidente del Collegio Sindacale è eletto dai soci con propria decisione.

I sindaci e/o il Revisore Legale dei Conti durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.

E’ ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i sindaci che vi partecipano possano essere identificati e che sia loro consentito di partecipare alla attività del Collegio e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera riunito nel luogo di convocazione del Collegio, ove deve essere presente almeno un sindaco.

Il Collegio Sindacale che esercita il controllo contabile a norma di legge deve essere composto esclusivamente da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

# ESERCIZI SOCIALI, UTILI E DIRITTO DI RECESSO

**Articolo 11*Esercizi sociali***

L’esercizio sociale chiude il **31 dicembre** di ogni anno.

Il bilancio di esercizio è presentato ai soci entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell’esercizio o, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando ricorrano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società, entro centottanta (180) giorni dalla chiusura dell’esercizio.

## Articolo 12

### Ripartizione degli utili

Gli utili netti di esercizio, destinato il cinque per cento (5%) di essi alla riserva legale fino a che questa non raggiunga l’importo di legge, devono obbligatoriamente essere reinvestiti per lo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio

Tuttavia l’Assemblea, nel rispetto della destinazione alla Riserva Legale, può deliberare di destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

# DISPOSIZIONI FINALI

## Articolo 13

### Liquidazione della società

La liquidazione della società avrà luogo nei casi e secondo le norme di legge.

L’Assemblea, con le maggioranze previste per la modificazione dello statuto:

a) nomina uno o più liquidatori;

1. fissa le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
2. stabilisce i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
3. determina i poteri in conformità della legge, ivi compresi quelli inerenti alla cessione dell’azienda sociale o rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o di blocchi di essi;
4. delibera gli atti necessari per la conservazione del valore dell’impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo;
5. fissa gli emolumenti del o dei liquidatori.

L’Assemblea può sempre modificare, con le maggioranze e le modalità richieste per la modificazione dello statuto, le deliberazioni di cui al capoverso precedente.

Il residuo attivo che emergesse dopo il rimborso ai soci del capitale effettivamente versato, ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al secondo comma dell’art. 12, dovrà essere assegnato alla FISI o altro ente che persegua finalità sportive della stessa disciplina praticata.

## Articolo 14

### Clausola compromissoria

Tutte le controversie che possano eventualmente insorgere tra la società, i soci, l'organo amministrativo ed i liquidatori, ivi compresa l'azione individuale e sociale di responsabilità, saranno rimesse al giudizio di tre arbitri amichevoli compositori nominati da un soggetto estraneo alla società - individuato di comune accordo tra le parti - o, in caso di disaccordo sulla scelta del terzo, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società. Il collegio arbitrale funzionerà da amichevole compositore in forma irrituale. La modifica, ovvero la soppressione della presente clausola compromissoria dovrà essere approvata all’unanimità dei soci rappresentanti l’intero capitale sociale.

## Articolo 15

### Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge in materia.